SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2006.

Individuazione di SNAM RETE GAS S.P.A., quale società nel cui statuto introdurre i poteri speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: «decreto-legge n. 332/1994»);

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332/1994, che prevede che tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali dalla stessa disposizione definiti, da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel quale è previsto che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2004, relativo ai criteri di esercizio dei poteri speciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1995, che ha individuato l'Ente Nazionale Idrocarburi - Eni S.p.a. quale società nel cui statuto introdurre i poteri speciali ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 5 ottobre 1995 — emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332/1994 — che ha individuato per Eni S.p.a. il contenuto della clausola attributiva dei poteri speciali di cui richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2005 — emanato di concerto con il Ministro delle attività produttive ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332/1994 — che ha nuovamente definito il contenuto della clausola relativa ai poteri speciali per Eni S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che attua la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 21, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2008, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, il comma 227, le cui disposizioni hanno novellato la disciplina dei poteri speciali di cui al richiamato art. 2 del decreto-legge n. 332/1994;

Visto l'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione

dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri speciali;

Considerato che, in attuazione del richiamato art. 21, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio italiano precedentemente gestite da Snam S.p.A. sono state conferite in data 1° luglio 2001 a Snam Rete Gas S.p.A., costituita il 15 novembre 2000 con la denominazione di Rete Gas Italia S.p.A.;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene direttamente n. 813.443.277 azioni ENI S.p.A. corrispondenti a circa il 20,32% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., n. 400.288.338 azioni ENI S.p.A. corrispondenti al 10,00% del capitale sociale;

Considerato che ENI S.p.A. è titolare, a sua volta, di n. 978.843.070 azioni Snam Rete Gas S.p.A., pari a circa il 50,07% del capitale sociale, mentre la residua quota del 49,93% è detenuta quanto al 2,01% dalla Banca d'italia e per il 47,92% costituisce flottante di borsa a seguito della quotazione della società sul Mercato telematico azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A. effettuata in data 6 dicembre 2001;

Considerato che Eni S.p.A., in base al disposto di cui al richiamato art. 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è soggetta all'obbligo di procedere alla cessione di ulteriori quote del capitale di Snam Rete Gas S.p.A. e che tale cessione dovrà realizzarsi secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dal Governo, come previsto dall'art. 1, comma 2 della richiamata legge n. 481/1995;

Ritenuto che i rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato di cui all'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopra richiamati, sussistono con riferimento a Snam Rete Gas S.p.A., in considerazione delle esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità e difesa connesse alla regolarità ed alla continuità di un servizio pubblico essenziale per la collettività, quale è il servizio di trasporto e dispacciamento di gas naturale, ed all'integrità e sicurezza della relativa rete, nonché al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia;

Ritenuta, pertanto, la necessità di individuare Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332/1994, ai fini dell'inserimento nello statuto della clausola relativa ai poteri speciali, rimanendo affidata alla determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, la scelta del richiamo in detta clausola di uno o più dei poteri speciali previsti dalla legge;

Ritenuto altresì, in conformità ai principi di effettività e proporzionalità vigenti in materia di poteri speciali, che detti poteri devono essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire i rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato sopra richiamati e che, pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di cinque anni dal loro inserimento nello statuto, periodo comunque necessario per la realizzazione dell'assetto previsto dal citato decreto legislativo n. 164 del 2000, ai fini dello sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale;

Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari in data 16 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

1. Snam Rete Gas è individuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994, come società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della società stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332/1994, da esercitarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive.

2. La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale e del livello di concorrenza ivi raggiunto. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate nelle forme del presente decreto.

3. I poteri speciali di cui al presente decreto sono esercitati in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2004.

Roma, 23 marzo 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A03292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 febbraio 2006.

Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Considerata l'opportunità di rivedere il decreto ministeriale del 18 febbraio 2003, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2003, relativo alla disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, quale parzialmente modificato dal decreto ministeriale del 23 settembre 2004, n. 2815, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, citato nelle premesse.

Art. 3.

Segretario generale e Segreteria generale

Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una «Unità di coordinamento».

Nell'ambito della Segreteria generale operano altresì:

a) l'unità di analisi e programmazione, che è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

b) l'unità di crisi, che è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

c) l'unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero.

Nell'ambito della Segreteria generale operano anche i seguente uffici:

Ufficio I (Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali): promuove le candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti;

Ufficio II (organo centrale di sicurezza-segreteria speciale): gestione dei flussi documentali classificati e qualificati; emanazione di direttive relative alla Sicurezza documentale; abilitazioni di sicurezza.

Art. 4.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Affari generali dei corpo diplomatico): affari generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli affari esteri; norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali; ambascerie straordinarie; immunità e privilegi; accreditamenti e congedi dei capi di missioni diplomatiche; interventi di solidarietà;

Ufficio II (Corpo consolare. Organizzazioni internazionali. Missioni speciali. Onorificenze): rapporti con il corpo consolare, organizzazioni internazionali e missioni speciali; *exequatur*; carte d'identità; questioni speciali e contenzioso con le rappresentanze estere; onorificenze;

Ufficio III (Organizzazione visite): organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

Ufficio IV (Eventi internazionali di carattere multilaterale. Servizio di traduzioni ed interpretariato): cura l'organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; cura il servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordina il servizio di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, delle visite ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonché in occasione di eventi internazionali di carattere multilaterale che hanno luogo in Italia ed all'estero.

Art. 5.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie alle funzioni indicate all'art. 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 6.

Direzione generale per i Paesi dell'Europa

La Direzione generale per i Paesi dell'Europa è articolata in sei uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi e agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Paesi dell'Europa centro-settentrionale): Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera;

Ufficio II (Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo): Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia;

Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, Slovenia;

Ufficio IV (Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan;

Ufficio V (Paesi dell'Europa centrale): Bulgaria, Moldova, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Ungheria;

Ufficio VI (Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Banca europea di ricostruzione e sviluppo (BERS), Economic commission for Europe (ECE), Iniziativa centro europea (InCE), Iniziativa adriatico-ionica (IAI), Central european free trade area (CEFTA), Consiglio d'Europa, Comitato Interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli accordi di Osimo, Consiglio di cooperazione del mar baltico, Consiglio euro-artico di Barens, Consiglio di cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), Comunità degli Stati indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di stabilità per il sud est europeo, Processo di cooperazione per il sud est europeo, Quadrilaterale, Southern european cooperative initiative (SECI). Questioni amministrativo-contabili.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 7.

Direzione generale per i Paesi delle Americhe

La Direzione generale per i Paesi delle Americhe è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (America settentrionale): Canada, Stati Uniti; NAFTA (North american free trade association);

Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean community and common market), CARIFORUM (Caribbean forum); SICA (Sistema economico centro americano), Banca caraibica di sviluppo; Gruppo di San Josè, MCC (Mercato comune centro americano), CABEI (Central american bank for economic integration), OECS (Organization of eastern caribbean States);

Ufficio III (America meridionale): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, MERCOSUR (Mercado comùn del Sur); CAN (Comunità andina delle nazioni); Gruppo di Rio;

Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati americani); ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano de Desarollo); SELA (Sistema economico latino americano); IILA (Istituto italo latinoamericano); ALADI (Associazione latinoamericana di integrazione); ECLAC (Commissione economica per l'America latina ed i Caraibi).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 8.

Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio oriente

La Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio oriente è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Maghreb): Algeria, Libia, Marocco, Tunisia;

Ufficio II (Vicino oriente): Egitto, Giordania, Israele, Libano, Siria, Territori dell'autonomia palestinese;

Ufficio III (Paesi del Golfo Persico): Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;

Ufficio IV (Politiche euro-mediterranee. Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Lega araba e «UMA»; Partenariato euro-mediterraneo; Forum mediterraneo; Processo di cooperazione nel Mediterraneo occidentale (Dialogo «5+5»); grande medio oriente e BMENA; organizzazioni finanziarie.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 9.

Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana

La Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana è articolata in cinque uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Africa occidentale): Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania; Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo; ECOWAS (Economic community western African States) ed altri organismi sub-regionali;

Ufficio II (Africa orientale): Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan, IGAD (Inter governmental Authority for Development);

Ufficio III (Africa centrale e grandi laghi): Burundi, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda;

Ufficio IV (Africa australe): Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COMESA (Community of eastern and southern Africa), SADC (Southern Africa development community);

Ufficio V (Cooperazione regionale): Organizzazione per l'unità africana (OUA); prevenzione e gestione dei conflitti, processi di democratizzazione, seguiti del vertice UE-Africa, cooperazione economica regionale, integrazione dell'Africa nell'economia mondiale, Commissione economica per l'Africa (ECA), Banca africana di sviluppo.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 10.

Direzione generale per i Paesi dell'Asia dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Asia meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

Ufficio II (Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide): Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati federati della Micronesia, Thailandia, Timor orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;

Ufficio III (Estremo oriente): Giappone, Mongolia, Repubblica popolare cinese (ivi comprese le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con l'isola di Taiwan;

Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe meeting (ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo; Sistema del Trattato antartico; rapporti con enti internazionalistici e con centri studi asiatici; Commissione economica e sociale per l'Asia ed il Pacifico (ESCAP).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 11.

Direzione generale per l'integrazione europea

La Direzione generale per l'integrazione europea è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Questioni economiche e politiche settoriali in ambito Unione europea): politica economica, monetaria e fiscale; bilancio dell'Unione europea; grandi reti transeuropee; politiche strutturali e di coesione; concorrenza ed aiuti di Stato; mercato interno e libera circolazione di beni e servizi, industria e protezione dei consumatori; politica sociale e dell'occupazione; politiche dell'energia, dell'ambiente e della ricerca dell'Unione europea; cultura, istruzione e formazione; agricoltura, pesca;

Ufficio II (Relazioni esterne dell'Unione europea): relazioni dell'Unione europea con i Paesi terzi e le organizzazioni regionali; processo di allargamento dell'Unione europea; negoziati di adesione; programmi di pre-adesione; relazioni transatlantiche; definizione quadro regolamentare dei programmi di assistenza ai Paesi terzi; politica commerciale dell'Unione europea e preparazione delle posizioni comuni dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali e nelle controversie commerciali comunitarie;

Ufficio III (Cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Attuazione delle politiche di internazionalizzazione per il territorio): programmi comunitari di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, fatte salve le competenze di legge della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; gestione dei fondi strutturali per l'attuazione delle politiche di internazionalizzazione del territorio (FERS e FES); attività della BEI;

Ufficio IV (Politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica europea di sicurezza e difesa. Ufficio del corrispondente europeo): PESC: processo formativo, attuazione e seguiti, sviluppi istituzionali; PESD: aspetti istituzionali e sviluppi; coordinamento della partecipazione italiana alle operazioni di gestione delle crisi in ambito UE; ufficio del corrispondente europeo e preparazione del comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea; dialogo politico dell'UE con i Paesi terzi; attività del Parlamento europeo per le tematiche PESC; rete COREU/CORTESY;

Ufficio V (Cooperazione in ambito UE nei settori della giustizia e degli affari interni): cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni: libera circolazione delle persone, compreso lo sviluppo dell'acquis di Schengen; politiche dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione; attraversamento delle frontiere; cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; cooperazione di polizia; lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droga;

Ufficio VI (affari giuridici ed istituzionali): questioni istituzionali; rapporti con il Parlamento europeo; rapporti con le istituzioni giurisdizionali dell'Unione, con l'Ombudsman, con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione; personale italiano nella UE; statuto del personale comunitario; analisi giuridica della normativa comunitaria e di quella nazionale di attuazione; pre-contenzioso e attività istruttoria relativa al contenzioso comunitario, in raccordo con il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati; collaborazione con l'istituto diplomatico e le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici per le materie comunitarie.

Art. 12.

Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani

La Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Sistema delle Nazioni Unite): coordinamento dell'azione italiana in assemblea generale, Consiglio di sicurezza e rapporti con il segretariato; gruppi di lavoro sull'ONU in ambito PESC; Corte internazio-

nale di giustizia ed altri organi giudiziari internazionali; operazioni per il mantenimento della pace, diplomazia preventiva e peace-building in ambito Nazioni Unite; candidature agli organi societari;

Ufficio II (Diritti umani): rapporti multilaterali in materia di diritti umani e relativo coordinamento interno al Ministero; gruppi di lavoro sui diritti dell'uomo in ambito PESC; rapporti con enti, organizzazioni e organismi internazionali preposti ai diritti umani nei loro vari aspetti; supporto al Comitato interministeriale per i diritti umani;

Ufficio III (Processo G8-agenda politica e cooperazione internazionale contro terrorismo, droga e criminalità organizzata): processo G8 (agenda politica del Vertice e riunioni dei Ministri degli esteri e dei direttori politici); cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla corruzione, al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in ambito ONU, UE (PESC), G8, e in altri fori multilaterali specializzati (Gruppo di Dublino, Patto di Parigi);

Ufficio IV (Sicurezza politico militare): Alleanza atlantica: Consiglio atlantico, Comitato militare, Consiglio euro-atlantico di partenariato, Consiglio permanente congiunto NATO-Russia, Commissione NATO-Ucraina; aspetti operativi della dimensione europea di sicurezza e difesa e raccordo con la DGIE per la definizione delle posizioni attinenti alla PESD; coordinamento con la difesa per le tematiche di politica militare; tavolo esteri-difesa; UEO;

Ufficio V (Disarmo e controllo degli armamenti. Non proliferazione): armi nucleari, batteriologiche e chimiche e armamenti convenzionali: politiche in materia di disarmo, controllo degli armamenti, non proliferazione, contro-proliferazione (inclusa la «Proliferation security iniziative») e CSBM, nel quadro soprattutto delle Nazioni Unite, della Conferenza del disarmo, dell'Unione europea (gruppi di lavoro su disarmo e non proliferazione in ambito PESC), del G8 (inclusa la «Global Partnership»), delle organizzazioni regionali e relative problematiche regionali; coordinamento delle iniziative nel quadro del fondo per lo sminamento umanitario; raccordo con l'Ufficio VII per le attività di disarmo NBC affidate per legge all'autorità nazionale; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, per le implicazioni politiche delle sue attività di concertazione internazionale e di applicazione delle normative UE e nazionali, in materia di controlli sui trasferimenti di materiali d'armamento, a duplice uso e sensibili; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e con la Direzione generale per l'integrazione europea in materia di politica europea degli armamenti;

Ufficio VI (OSCE): presidenza in esercizio e segretariato; Consiglio permanente; Odihr - dimensione umana - monitoraggio elettorale; Alto commissario per le minoranze nazionali; Foro di cooperazione per la sicurezza; CSBM - documento di Vienna; CFE; diplomazia preventiva e gestione delle crisi; Corte di conciliazione e arbitrato; Assemblea parlamentare OSCE; gruppi di lavoro su OSCE in ambito PESC e NATO (HTLF);

Ufficio VII (Ufficio dell'autorità nazionale per l'attuazione delle convenzioni sul disarmo nucleare, batteriologico e chimico - NBC): rapporti con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) e compiti di cui alle leggi n. 496/1995 e n. 93/1997, con particolare riferimento al ricevimento delle ispezioni internazionali; rapporti con l'Organizzazione del trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO); gestione del Centro nazionale dati e compiti di cui alla legge n. 484/1998; attuazione della Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (CPPNM); compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei dicasteri, enti e entità nazionali nelle materie regolate dalla Convenzione per il bando delle armi chimiche e dal CTBT; attuazione della Convenzione per la proibizione delle armi batteriologiche e tossiniche.

Art. 13.

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale è articolata in otto uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Attività economico-finanziaria multilaterale): organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale (OCSE, OMC, UNCTAD, ITC); accordi sui prodotti di base e organizzazioni internazionali nei settori dei trasporti marittimi, aerei e delle attività turistiche; settore economico delle Nazioni Unite, agenzie specializzate ed altre organizzazioni internazionali nel settore economico;

Ufficio II (Questioni del debito internazionale e politica assicurativa del commercio estero, istituzioni finanziarie internazionali): Club di Parigi; accordi bilaterali di ristrutturazione debitoria; legge 25 luglio 2000, n. 209; SACE; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di commercio estero per le tematiche attinenti alla SACE; Artigiancassa; Consensus; tematiche relative agli assetti istituzionali delle organizzazioni internazionali di sviluppo economico e finanziario (istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche regionali di sviluppo);

Ufficio III (Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano): promozione e coordinamento, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, di iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero degli operatori economici italiani ed a favorire l'incremento degli investimenti stranieri in Italia e dei flussi turistici; attuazione della legge 31 marzo 2005, n. 56, sull'internazionalizzazione delle imprese; rapporti con ICE, ENIT, SIMEST, FINEST, camere di commercio in Italia ed all'estero, associazioni imprenditoriali e

bancarie; partecipazione alla V commissione permanente del CIPE in materia di commercio estero; mostre e fiere in Italia ed all'estero, esposizioni registrate e riconosciute; Gruppo fiere dell'Unione europea, BIE; rapporti con gli enti italiani incaricati della regolamentazione degli investimenti stranieri in Italia;

Ufficio IV (Controlli sui trasferimenti dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sensibili): concertazione internazionale in seno ai diversi fori ed intese multilaterali rilevanti in materia di controllo sui trasferimenti di materiali e tecnologie sensibili a duplice uso, ai fini del contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa; concorre, altresì, attraverso il Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 96, all'applicazione nazionale della normativa UE in materia di controlli su detti trasferimenti;

Ufficio V (Protezione proprietà intellettuale. Ufficio del Delegato per gli accordi sulla proprietà intellettuale): Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della pirateria audiovisiva e dei programmi per elaboratori elettronici; Ufficio italiano brevetti e marchi industriali; Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale; Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e sue relazioni con l'OMC per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (TRIPS); Ufficio europeo dei brevetti; Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

Ufficio VI (Energia. Spazio. Sostegno alla internazionalizzazione e alla ristrutturazione dell'industria della difesa. Cooperazione scientifica e tecnologica. Società dell'informazione): energia convenzionale; questioni nucleari; spazio; sostegno alla internazionalizzazione e alla ristrutturazione dell'industria della difesa; coproduzioni internazionali di materiali di armamento; Comitato difesa-industria; cooperazione scientifica e tecnologica; politiche audiovisive; tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; società dell'informazione; materiali avanzati;

Ufficio VII (Tematiche G7/G8): attività di preparazione dei Vertici dei Capi di Stato e di Governo, sia per i settori di competenza della Direzione generale, sia, in raccordo con le altre Direzioni generali, per le questioni di diretta competenza di queste ultime;

Ufficio VIII (Ambiente e sviluppo sostenibile): ambiente; sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili di energia.

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale sovrintende, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, all'attività dell'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA) di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la cui struttura è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio n. 125 del 15 dicembre 1994.

Art. 14.

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Promozione della lingua italiana): iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero; editoria; promozione all'estero del libro italiano; diffusione all'estero di materiale librario, didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e rapporti con i media radiotelevisivi; certificazione della conoscenza della lingua italiana; rete dei lettorati e delle cattedre di italiano presso le università straniere; contributi alle università straniere per cattedre di italianistica; formazione e aggiornamento dei lettori e dei docenti stranieri di italiano; Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Ufficio II (Promozione culturale. Istituti italiani di cultura): eventi espositivi, spettacoli e convegni in materia culturale e artistica; progetti speciali e turismo culturale; spese in Italia e finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari per manifestazioni culturali; istituti di cultura; definizione della rete e degli organici, coordinamento ed indirizzo delle attività, proposte di nomina dei direttori ai sensi dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gestione del personale di cui all'art. 14, comma 6, art. 16 e art. 17 della legge n. 401/1990, approvazione dei bilanci, erogazione dei contributi;

Ufficio III (Promozione e cooperazione culturale e scientifica multilaterale. Recupero opere d'arte. Sport): attività di promozione e cooperazione nel quadro degli accordi culturali e degli accordi scientifici multilaterali; organismi multilaterali, cooperazioni regionali; Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; tutela del patrimonio culturale ed artistico; recupero delle opere d'arte illecitamente esportate; supporto al CONI nelle sue attività con il Comitato olimpico internazionale e gli altri comitati olimpici nazionali;

Ufficio IV (Istituzioni scolastiche italiani all'estero): scuole statali e private italiane all'estero; commissioni d'esame; sezioni italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; accordi in materia scolastica; definizione del contingente del personale della scuola in servizio all'estero; reclutamento, gestione e trattamento economico del personale della scuola all'estero e dei lettori; personale supplente e personale a contratto della scuola; questioni giuridiche e contenzioso; formazione e aggiornamento del personale della scuola; amministrazione del personale del Ministero della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri; rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero, d'intesa con la Direzione generale per il personale; gestione del patrimonio demaniale delle scuole; contributi a scuole non statali e ad enti e istituzioni scolastiche stranieri;

Ufficio V (Collaborazione culturale e scientifica bilaterale): ricerca scientifica e tecnologica; coordinamento e gestione della rete degli addetti scientifici, progetti ed iniziative per la sua valorizzazione; esecuzione e monitoraggio dei programmi bilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica; progetti, convegni e manifestazioni per la promozione della scienza e della tecnologia italiana; iniziative di sostegno dell'internazionalizzazione della ricerca in collaborazione con gli enti di ricerca nazionali ed università; viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori; esecuzione dei programmi bilaterali di collaborazione culturale; missioni archeologiche;

Ufficio VI (Cooperazione interuniversitaria. Borse di studio e scambi giovanili. Titoli di studio): rapporti con università ed istituti di istruzione superiore; borse di studio in favore di cittadini stranieri e di italiani residenti all'estero; borse di studio in favore di cittadini italiani offerte da governi stranieri; scambi socio-culturali giovanili; istituzioni scolastiche straniere in Italia; accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 15.

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Politiche per gli italiani nel mondo): politiche per gli italiani nel mondo: coordinamento ed indirizzo delle politiche; proposte legislative; relazioni programmatiche e consuntive dei titolari delle sedi consolari; rapporti con i COMITES ed il CGIE; rapporti con i parlamentari di origine italiana nel mondo; associazioni italiani nel mondo; contributi ad enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale; assistenza diretta ai connazionali; rapporti con ospedali e centri di cura italiani nel mondo; anagrafe consolare;

Ufficio II (Iniziative per la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo): servizi di promozione linguistica e scolastica; attività sociali, scolastiche, informative, ricreative e rapporti con la RAI International; questioni di formazione professionale; Fondo sociale europeo in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio III (Affari consolari): stato civile; cittadinanza; naturalizzazione; servizio militare, passaporti, patenti di guida, questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla navigazione;

Ufficio IV (Cooperazione giudiziaria internazionale, questioni legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero): tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero: ricerche di connazionali; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri consolari, rimpatri sanitari, profughi italiani, traslazione salme, visite mediche fiscali, assistenza ai familiari di detenuti italiani all'estero, legalizzazioni, successioni, pensioni di guerra; sottrazione internazionale di minori; cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti; notifiche civili, penali ed amministrative; trasmissione di atti extragiudiziari;

Ufficio V (Politiche migratorie e dell'asilo): questioni giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia, compresi i detenuti e gli studenti; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione degli stranieri; questioni inerenti alle adozioni internazionali ed alla tutela dei minori stranieri; cooperazione multilaterale nel campo migratorio e sociale (UNHCR, OIL, OIM e Consiglio d'Europa); accordi bilaterali in materia migratoria in collaborazione con le altre amministrazioni italiane interessate; analisi dei flussi migratori a livello globale e regionale; coordinamento con le altre amministrazioni italiane in materia migratoria, programmazione dei flussi (decreto flussi); gestione dei capitoli relativi a finanziamento OIL-OIM;

Ufficio VI (Centro visti): esercizio delle funzioni di autorità consolare centrale in base agli Accordi di Schengen; predisposizione ed applicazione della normativa italiana e dell'Unione europea in materia di ingresso dei cittadini stranieri in Italia e nello Spazio Schengen; politica dei visti; assistenza alle sezioni visti della rete diplomatico-consolare; gestione delle vignette dei visti; riconoscimento dei documenti di viaggio stranieri; ricorsi contro provvedimenti di diniego di visto; rapporti con le amministrazioni competenti in materia di ingresso degli stranieri in Italia;

Ufficio VII (Voto all'estero): attuazione del diritto di voto all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (elezioni politiche e *referendum* popolari), coordinamento degli adempimenti assegnati agli uffici all'estero e dei rapporti con le altre amministrazioni interessate; elezioni del Parlamento europeo, coordinamento delle relative attività; elezioni del CGIE e dei COMITES; applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recano a votare in Italia in occasione di qualunque tipo di consultazione elettorale.

Art. 16.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, è articolata in tredici uffici, oltre l'Unità tecnica centrale e l'Unità di ispezione, monitoraggio e verifica, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I: linee di cooperazione e politiche di settore; formazione del bilancio e programmazione finanziaria; statistiche, studi, banca-dati e informazione; cooperazione decentrata; relazioni al Parlamento; rapporti con il Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria;

Ufficio II: rapporti con le organizzazioni internazionali con particolare riguardo alle strategie e ai programmi di cooperazione allo sviluppo; rapporti con

l'Unione europea per gli aspetti relativi alle strategie e alle politiche di cooperazione allo sviluppo, compreso il Consiglio sviluppo e il Fondo europeo di sviluppo; partecipazione al Comitato di gestione del FES; realizzazione sul territorio delle iniziative a qualunque titolo finanziate dall'Italia a enti internazionali per fini di cooperazione allo sviluppo nonché attuazione dei programmi di cooperazione approvati in ambito FES;

Ufficio III: iniziative nei Paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Europa, del bacino del Mediterraneo e del medio oriente, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio IV: iniziative nei Paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Africa sub-sahariana, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio V: iniziative con i Paesi e le popolazioni in via di sviluppo dell'Asia, dell'Oceania e delle Americhe, in raccordo con le competenti Direzioni generali geografiche;

Ufficio VI: interventi umanitari e di emergenza e aiuti alimentari;

Ufficio VII: verifica dell'idoneità delle organizzazioni non governative; ammissibilità dei progetti delle ONG e concessione dei relativi contributi; questioni relative allo *status* giuridico, economico e previdenziale dei volontari e cooperanti impiegati dalle ONG;

Ufficio VIII: cooperazione finanziaria e sostegno all'imprenditoria privata e alla bilancia dei pagamenti dei Paesi in via di sviluppo, ivi compresi i crediti d'aiuto ai fini dell'alleggerimento del debito; conversione del debito; rapporti, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, con le Istituzioni finanziarie internazionali, fondi (regionali e universali) e organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria e lo sviluppo; cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione europea, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio IX: formazione in Italia e formazione a distanza mediante l'organizzazione di corsi e concessione di borse di studio in Italia e all'estero; rapporti con gli enti di formazione, ivi compresi i centri di ricerca e le università italiane e straniere;

Ufficio X: consulenza giuridica (pareri, bandi di gara, contratti, ecc.); spese per studi, ricerche e consulenze; attività connesse al contenzioso (ivi compresi gli atti transattivi ed i lodi arbitrali); coordinamento amministrativo-contabile;

Ufficio XI: acquisti e spese di funzionamento della Direzione generale, manutenzione degli immobili di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 177/1988, nonché delle attrezzature ed il loro inventario, acquisti per iniziative in gestione diretta;

Ufficio XII: questioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri in servizio presso la Direzione generale, ivi compresi i correlati adempimenti contributivi e fiscali; liquidazione e pagamento dello straordinario a favore del personale della Direzione generale; verifica del fabbisogno e accreditamento dei fondi alle rappresentanze all'estero per il funzionamento delle unità tecniche locali, verifica dei relativi rendiconti; invio in missione del personale in servizio presso la Direzione generale e liquidazione e pagamento dei relativi rimborsi ed indennità;

Ufficio XIII: coordinamento e promozione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo a favore dei diritti umani, con particolare riguardo ai diritti delle donne, dei minori e delle persone con disabilità;

Unità tecnica centrale: supporto tecnico alle attività della Direzione generale nelle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e controllo dei programmi; attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo;

Unità di ispezione, monitoraggio e verifica delle iniziative di cooperazione: esegue il monitoraggio e la verifica delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a finanziamento italiano realizzate nel settore multilaterale, multibilaterale, nonché quelle dell'Unione europea per la parte di competenza della Direzione generale, con particolare riferimento alla coerenza tra impegni e realizzazioni ed alla visibilità dell'impegno italiano; valuta ex post i progetti di cooperazione bilaterale.

Art. 17.

Direzione generale per il personale

La Direzione generale per il personale è articolata in sei uffici, oltre l'Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Stato giuridico ed economico del personale): inquadramento nei ruoli; procedure di mobilità; gestione del personale a tempo parziale; sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti e dei funzionari diplomatici; commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; segreteria del consiglio di amministrazione; problematica relativa alle notifiche alle autorità locali del personale e dei soggetti estranei all'amministrazione in servizio presso le sedi all'estero; supervisione sul conferimento di deleghe di poteri e funzioni consolati al personale in servizio all'estero; esperti e personale comandato; collocamenti fuori ruolo ed a disposizione; congedi straordinari e malattie; riconoscimento delle infermità derivanti da cause di servizio; equo indennizzo; rimborso spese per visite medico-fiscali all'estero e per accertamenti sanitari; permessi retribuiti; aspettative; calendario delle festività delle sedi all'estero; autorizzazione alla pubblicazione ai sensi dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; questioni disciplinari e ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale di ruolo; onorificenze al personale; determinazione del trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e segreteria della relativa commissione; pubblicazioni relative al personale del Ministero in ser-

vizio in Italia e all'estero; autorizzazione al personale per lo svolgimento di attività ed incarichi retribuiti o non retribuiti ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e anagrafe delle prestazioni rese dal personale; elenco dei beneficiari di provvidenze;

Ufficio II (Movimenti e congedi del personale. Personale a contratto; passaporti): movimenti interni ed esteri del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri; assegnazioni interne del personale comandato; destinazione all'estero dei militari dell'Arma dei carabinieri; composizione degli organici delle delegazioni diplomatiche speciali; proposte in materia di organici degli uffici all'estero; missioni brevi all'estero; viaggi di servizio del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari; congedi ordinari del personale in servizio all'estero; passaporti del personale; accreditamenti dei capi missione e degli addetti militari; personale a contratto;

Ufficio III (Trattamento economico all'estero. Rete all'estero): determinazione dei livelli di trattamento economico del personale di ruolo all'estero e del bilancio sul capitolo 1503; segreteria della Commissione permanente di finanziamento; rete di prima categoria ed organici delle sedi all'estero; rete degli uffici consolari di seconda categoria e relativi contributi; istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali; determinazione degli assegni di rappresentanza in base all'art. 171-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; monitoraggio delle spese di rappresentanza; autorizzazione di spese per particolari esigenze di rappresentanza in base all'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;

Ufficio IV (Contenzioso del personale e questioni giuridiche): contenzioso del personale; questioni giuridiche nelle materie di competenza della Direzione generale per il personale; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; segreteria della commissione di disciplina e segreteria del collegio arbitrale; procedure conciliative; incarichi di studio e convenzioni per studi e ricerche;

Ufficio V (Concorsi e passaggi interni di qualifica. Personale italiano presso organizzazioni internazionali): programmazione delle assunzioni; assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; bandi di concorso e svolgimento delle relative prove; procedure relative ai passaggi interni di qualifica; promozione delle candidature di personale italiano presso le organizzazioni internazionali e gestione della relativa banca dati; spese per il funzionamento di commissioni;

Ufficio VI (Servizi sociali): organizzazione e gestione dei servizi sociali in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale; informazioni sulle sedi all'estero per il personale in avvicendamento; trasferimenti sanitari e visite sanitarie periodiche; alloggi a Roma per esigenze di servizio, di cui alla legge 9 marzo 1961, n. 171; provvidenze a favore del personale; rapporti con associazioni, uffici ed enti di interesse generale operanti presso il Ministero degli affari esteri; assicurazioni sanitarie e sulla vita; accesso alla mensa; spese casuali;

Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali: cura i rapporti dell'amministrazione con le organizzazioni sindacali; sovraintende all'attuazione della normativa contrattuale; svolge attività di informazione e consulenza nei confronti degli uffici del Ministero e all'estero; provvede al necessario raccordo in materia sindacale con le altre amministrazioni.

Art. 18.

Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il patrimonio

La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Bilancio, programmazione, cassa): bilancio, programmazione; cassa; recupero crediti erariali; liti ed arbitraggi; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti la materia di bilancio e le procedure amministrativo contabili;

Ufficio II (Funzionamento degli uffici all'estero): spese di funzionamento degli uffici all'estero e controlli; contabilità attive e conto giudiziale; tariffa consolare; seguiti delle ispezioni amministrative e missioni contabili; CCVT; sospesi di cassa; spese eventuali; consulenze;

Ufficio III (Viaggi di trasferimento, trasporti, missioni): spese viaggi di trasferimento, congedo e missione; trasporto masserizie; delegazioni del Ministro degli affari esteri; spese attinenti alla partecipazione a congressi, convegni e conferenze; spese di funzionamento e di rappresentanza delle delegazioni diplomatiche speciali;

Ufficio IV (Competenze del personale): trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio e trattamento economico all'estero, spettante al personale del Ministero degli affari esteri, di ruolo e non di ruolo, agli esperti ex art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, nonché ad altro personale della pubblica amministrazione ed enti pubblici eventualmente a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri; imposte e ritenute extra-erariali; rilascio di certificati ed altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ufficio V (Trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche): trattamenti di quiescenza; collocamenti a riposo; riscatti, computi, ricongiunzioni a fini pensionistici; riscatti ai fini buonuscita INPDAP; consulenza nelle questioni giuridiche e di contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale;

Ufficio VI (Patrimonio sede centrale. Consegnatario, inventari): gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sedi dipendenti a Roma, delle loro pertinenze, dei mobili, degli impianti e delle attrez-

zature; consegnatario ed inventari; rapporti con il Provveditorato generale dello Stato; rapporti con il Provveditorato per le opere pubbliche del Lazio; autoparco; ufficiale rogante del Ministero; acquisto di pubblicazioni e funzionamento della tipografia riservata; spese di pubblicità; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Ufficio VII (Patrimonio all'estero): costruzione, acquisto, alienazione, locazione e manutenzione delle sedi all'estero e degli immobili adibiti ad istituti di cultura; sorveglianza, arredamento, dotazioni delle sedi all'estero; automezzi delle sedi all'estero; inventari delle sedi all'estero; segreteria del CIMAE; unità tecnica per le sedi all'estero; alloggi per il personale in servizio all'estero; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19.

Servizio stampa ed informazione

Il servizio stampa ed informazione è articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I: raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa quotidiana italiana e dei notiziari delle agenzie di stampa nazionali; diffusione del materiale informativo alle rappresentanze all'estero; assistenza ai corrispondenti italiani residenti all'estero e che si recano all'estero; determinazione dei finanziamenti per le spese di stampa ed informazione delle rappresentanze all'estero;

Ufficio II: raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa estera; informazione sull'attività del Ministero e della rete all'estero tramite Internet e coordinamento del relativo comitato di redazione; accreditamento dei corrispondenti stranieri in Italia; visite in Italia di giornalisti stranieri; convenzioni con le agenzie di stampa;

Ufficio III: raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa periodica italiana; organizzazione e coordinamento delle attività volte alla preparazione delle informative periodiche alla stampa; abbonamenti ad agenzie di stampa, quotidiani, periodici e acquisto di pubblicazioni per gli uffici del Ministero e le rappresentanze all'estero;

Ufficio IV (Relazioni con il pubblico): organizzazione e gestione dei rapporti con l'utenza, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; elaborazione di strategia di comunicazione al pubblico.

Gli uffici predetti assicurano inoltre i contatti, l'informazione, la documentazione e l'assistenza ai corrispondenti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa e radiotelevisioni nazionali e straniere.

Art. 20.

Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati

Il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Affari bilaterali): assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi bilaterali; applicazione, modificazione e cessazione di efficacia degli accordi bilaterali; soluzione diplomatica dei contenziosi insorti nell'applicazione e nell'interpretazione degli accordi bilaterali; consulenza giuridica per le questioni bilaterali; depositario degli originali degli accordi bilaterali di cui l'Italia è parte contraente;

Ufficio II (Affari multilaterali): assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi multilaterali, nonché di accordi di sede tra l'Italia e gli organismi internazionali; questioni attinenti ai diritti umani; consulenza giuridica per le questioni multilaterali e per quelle riguardanti le organizzazioni internazionali; depositario degli originali o di copia degli accordi multilaterali di cui l'Italia è parte contraente;

Ufficio III (Agente del Governo italiano dinanzi alle corti internazionali): rappresentanza dello Stato italiano nei giudizi; istruzione delle cause, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea qualora si tratti di cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; reperimento degli esperti per incarichi di consulenza; coordinamento con le altre amministrazioni ai fini della difesa in giudizio dello Stato.

Art. 21.

Servizio storico, archivi e documentazione

Il servizio storico, archivi e documentazione è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Studi): raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico per la trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo; elaborazione di sintesi di informazione; diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'amministrazione;

Ufficio II (Archivio storico-diplomatico): conservazione, riordinamento, catalogazione e inventariazione della documentazione di rilevante interesse storico-diplomatico contenuta nei fondi archivistici già classificati e degli originali degli atti internazionali; servizio al pubblico esterno, gestione sala studi, rapporti diretti con gli studiosi, le istituzioni culturali e le rappresentanze diplomatiche estere interessate; partecipazione alle organizzazioni internazionali del settore archivistico storico e alle loro riunioni periodiche;

Ufficio III (Biblioteca): raccolta di opere di consultazione generale, di testi e pubblicazioni necessari all'attività delle Direzioni generali e dei servizi e di pubblicazioni relative ai problemi ed ai rapporti internazionali; pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici; servizio al pubblico.

Art. 22.

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Informatica): erogazione e gestione di beni e servizi informatici presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero; assistenza, monitoraggio e sviluppo delle procedure informatiche; sicurezza sistemi; corsi di formazione e specialistici;

Ufficio II (Comunicazioni, sicurezza e innovazione): sviluppo delle tecnologie, delle comunicazioni e dei sistemi per la cifra di Stato; relative politiche di sicurezza; acquisto di beni e servizi;

Ufficio III (Corriere diplomatico): spedizione e trasporto della corrispondenza diplomatica fra il Ministero e gli uffici all'estero; viaggi di corriere accompagnato; apertura e chiusura delle bolgette diplomatiche; smistamento ed inoltro della corrispondenza.

Art. 23.

Istituto diplomatico

L'Istituto diplomatico è articolato in due uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Programmazione e pianificazione dei modelli formativi): programmazione e pianificazione dei corsi per le diverse professionalità del Ministero degli affari esteri; formazione per aspiranti alla carriera diplomatica ed all'impiego presso organizzazioni internazionali; formazione internazionalistica per altre amministrazioni, sia centrali che locali, in vista di compiti da svolgere all'estero;

Ufficio II (Organizzazione e gestione dei corsi): gestione organizzativa e finanziaria dell'attività formativa; valutazione, verifica e certificazione della formazione; questioni giuridiche ed amministrative.

Art. 24.

Abrogazioni

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 18 febbraio 2003, n. 375, quale modificato dal decreto ministeriale del 23 settembre 2004, n. 2815.

Art. 25.

Entrata in vigore

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a partire da tale data.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro: FINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 3, foglio n. 5

06A03243

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2005.

Individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione ai fini dell'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 390, portante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinché le sedi delle comunità possano essere utilizzate per il collocamento di imputati agli arresti domiciliari;

Visti i propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il parere espresso dalla competente commissione, in ordine agli elementi tecnico-organizzativi delle strutture che hanno richiesto l'iscrizione nell'albo indicato, relativo in particolare alla condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna comunità; all'epoca di costituzione ed alla continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza di eventuali precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici; all'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di imputati agli arresti domiciliari; alla valutazione comunicata dell'ente regione;

Decreta:

Art. 1.

Le comunità terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di quelle previste nei decreti 7 giugno 2000, 27 gennaio 2005 e 8 giugno 2005, sono individuate come segue:

1) Cooperativa di solidarietà «Ama - Aquilone cooperativa sociale a r.l.» per le sedi di:

«Ama», contrada Collecchio n. 19 - Castel di Lama (Ascoli Piceno) per trenta tossicodipendenti;

«Aquilone», contrada Valle Orta n. 121 - Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) per dicianove tossicodipendenti;

«Augusto Agostani», strada Vicinale Schiavoni n. 11 - Spinetoli (Ascoli Piceno) per tredici madri tossicodipendenti con figli;

2) «Comunità In Dialogo», via San Rocco, 2 - Trivignano (Frosinone) per sette posti;

3) Associazione «Casa Famiglia S. Francesco», sede legale e sede operativa in Gemini di Ugento (Lecce), via A. D'Amato s.n.; cinque in forma residenziale e semiresidenziale, rispettivamente per ventidue e otto posti, nei confronti di utenti di sesso maschile;

4) «Centro Accoglienza Istituto Suore Buon Pastore», sede legale via Carlo Urbino, 23 - Crema; sede operativa v. San Francesco n. 16 - Varazze (Savona) per ventiquattro posti letto per adulti;

5) Comunità terapeutica «Vecchio Borgo», località Ciosso n. 6 - Motta San Giovanni (Reggio Calabria); in forma semiresidenziale, per quindici posti.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: CASTELLI

06A03273

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 2001/2008 e 1° marzo 2005/2012, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° marzo 2006 e scadenza 1° settembre 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.858.450.000,00;

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.000.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2006 e scadenza 1° settembre 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2006, è accertato nella misura del:

1,45% per i C.C.T. 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 10;

1,45% per i C.C.T. 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 345.947.525,00 euro, così ripartiti:

€ 157.447.525,00 per i C.C.T. 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168);

€ 188.500.000,00 per i C.C.T. 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore: CANNATA

06A03351

DECRETO 27 marzo 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.572 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio e 21 febbraio 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 aprile 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03348

DECRETO 27 marzo 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.572 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 21 febbraio 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 aprile 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03349

DECRETO 27 marzo 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.572 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 febbraio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 aprile 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03350

DECRETO 30 marzo 2006.

Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e delle relative istruzioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2005 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2005» che è in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2005», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il Capo del Dipartimento: CIOCCA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2005

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI

Modello ICI

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato per i quali, nel corso dell'anno 2005, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE
Il Comune, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. l), numero 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della presentazione della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
In tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

2

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2005 si è verificata una delle seguenti circostanze:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state oggetto di concessione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile. È assimilabile a tale diritto quello che spetta al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- è avvenuta nel corso dell'anno 2004 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2005 si è avuta la variazione della soggettività passiva;
- ai fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D ai quali, nel corso dell'anno 2004, è stata attribuita la rendita catastale, oppure è stata annotata negli atti catastali la rendita proposta a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quello di acquisizione.

Si ricorda che per gli immobili che sono stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una delle condizioni per ottenere la sanatoria dell'illecito edilizio è quella di presentare la dichiarazione ai fini ICI, unitamente ad altra documentazione. Il d. l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che detti adempimenti possono essere effettuati entro il 30 aprile 2006. Inoltre, al fine di consentire al comune il necessario controllo degli adempimenti, il contribuente, nella parte del modello riservata alle "Annotazioni", deve indicare sia i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi sia gli importi pagati per ognuno dei fabbricati condonati.

NOTA
Si precisa che non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2005, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli – casi di esenzione";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2005 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione. Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2006.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2004;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 22 febbraio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 9 marzo 2005), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2005, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso soltanto dal 2006 si avrà la variazione della soggettività passiva.

ISTRUZIONI

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2005, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Un'eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all'ultima nota del paragrafo 2.

Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile che determinano un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2005, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soggetto passivo del tributo.

Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
Deve compilare la dichiarazione ICI anche chi ha presentato istanza di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Infatti, ai sensi dell'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, la presentazione della dichiarazione ICI, unitamente ad altri adempimenti è una delle condizioni per ottenere la sanatoria.

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
- nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2005 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.
Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel corso del 2005).
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.
Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e sono anche disponibili nel sito internet www.finanze.gov.it.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno 2005, gli immobili dichiarati.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "dichiarante" deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente, come, ad esempio, dall'erede, dal rappresentante legale o negoziale, dal socio amministratore, dal commissario giudiziale, dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria, dall'amministratore del condominio, dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta ammini-

strativa. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante andranno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

9 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la titolarità del possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2005; il secondo (che comprende i campi da 19 a 22) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2005; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2005"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2005, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2006, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2007, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2005.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2005 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2005.
Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2005.
In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2005, diventato area edificabile dal 20 settembre 2005.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2005" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2005, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2005.
Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2005" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 2005, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2005.
Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2005" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di un unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2005.
Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2005" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2005 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2005.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso e 100 per cento come quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso e 50 per cento come quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2005" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2005.
Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più di una) e l'interno. Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

ISTRUZIONI

Modello ICI

Nel riquadro **dati catastali identificativi immobili** vanno indicati i dati catastali relativi sia ai fabbricati e sia ai terreni.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare la particella, che rappresenta l'elemento minimo inventariale che ha sostituito il numero. Qualora, però, il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare, in luogo della particella, il "numero". È comunque opportuno per una compilazione della dichiarazione più corretta possibile che il contribuente si munisca di una visura catastale aggiornata.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, e così via).
Si ricorda in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata sia la classe dei fabbricati e sia la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali.
I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 9 e 10,** in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:
a) nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

NOTA
I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel **campo 12** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. L'imposta, infatti, deve essere calcolata sull'intero valore ed è dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 13** va barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 14** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere, ovviamente, pari a 100.
Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2005. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2005 che sia stato venduto il 20 dicembre 2005. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 16 e 17** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 18** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di euro 103,29:

– abitazione di proprietà, per l'intero anno 2005, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2005 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2005. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale. Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2005. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per il fratello A

dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2005. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 20**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no. Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 22**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2005. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione. Va barrata la **casella 23** se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile. Va, invece, barrata la **casella 24** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente. Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2005"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti passivi dell'IRES, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2005, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2005.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell'art. 11-*quaterdecies,* comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- *Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli* a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli;
- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area, dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento sia antecedente a quello dell'ultimazione dei lavori di costruzione), la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;

APPENDICE

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 (ora art. 73), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"), in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2005 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2005, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2005, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima . Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2005, non sarà dichiarato nel 2007 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 20 aprile 2005 ipotizzando la detrazione nella misura annua di euro 103,29.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione – commisurata a 4 mesi di possesso del fabbricato come abitazione principale – pari a euro 25,82 mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2005 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2006 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato stesso, la dichiarazione nel 2007.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2005.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2005, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2006 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2007.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2006. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2005 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso, od esente al 31 dicembre 2005, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2005, non sarà presentata la dichiarazione nel 2007.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2005 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2005, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2006 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2007.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati all'ICI non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato alla citata circolare ministeriale.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.gs. 18 maggio 2001, n. 228), di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.

N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)".

Valore degli immobili agli effetti dell'ICI

1. Valore dei fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

– per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2005 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2005, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 2004, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2005 sarà pari al valore del 2004.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di euro 1.084,56 il valore sarà sempre di euro 108.455,95 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Un'eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2.

1.2 *Fabbricati delle imprese*

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2005.
Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

2. Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2005 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2005, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2005

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune — Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune — Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale — Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune

% possesso — mesi possesso — importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto — escluso o esente — riduzione — abitazione principale

FIRMA

N. d'ordine (1) — Codice fiscale — Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune

% possesso — mesi possesso — importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto — escluso o esente — riduzione — abitazione principale

FIRMA

N. d'ordine (1) — Codice fiscale — Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune

% possesso — mesi possesso — importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto — escluso o esente — riduzione — abitazione principale

FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2005

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) | Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita | Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale | Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune
% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto, escluso o esente, riduzione, abitazione principale | FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune
% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto, escluso o esente, riduzione, abitazione principale | FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune
% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto, escluso o esente, riduzione, abitazione principale | FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2005

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____ Natura della carica ____

Cognome e nome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 foglio 4 particella 5 subalterno 6 categoria/qualità 7 classe 8 n. protocollo 9 anno 10

Immobile storico 11 Valore 12 Valore provvisorio 13 % possesso 14 Mesi possesso 15 Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto 19 escluso o esente 20 riduzione 21 abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 foglio 4 particella 5 subalterno 6 categoria/qualità 7 classe 8 n. protocollo 9 anno 10

Immobile storico 11 Valore 12 Valore provvisorio 13 % possesso 14 Mesi possesso 15 Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto 19 escluso o esente 20 riduzione 21 abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 foglio 4 particella 5 subalterno 6 categoria/qualità 7 classe 8 n. protocollo 9 anno 10

Immobile storico 11 Valore 12 Valore provvisorio 13 % possesso 14 Mesi possesso 15 Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2005: posseduto 19 escluso o esente 20 riduzione 21 abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 di cessione 24

Annotazioni

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

06A03364

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Isernia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota 943 del 10 marzo 2006 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Isernia, ha comunicato la chiusura dell'ufficio, per trasloco della relativa sede, dal 27 marzo al 1° aprile 2006;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Isernia è accertato per il periodo dal 27 marzo 2006 al 1° aprile 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il Capo del Dipartimento: CIOCCA

06A03272

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2006.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto ortopedico Galeazzi S.p.a. di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita la nota della regione Lombardia del 1° aprile 2005, con cui è stata inoltrata l'istanza, datata 18 gennaio 2005, dell'Istituto ortopedico Galeazzi S.p.a., di Milano per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato nella disciplina di «Malattie dell'apparato locomotore»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/20769 del 16 febbraio 2005, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico presentata dall'Istituto ortopedico Galeazzi per la disciplina di «Malattie dell'apparato locomotore»;

Viste le relazioni riguardanti le site-visit effettuate presso l'Istituto ortopedico Galeazzi in data 20 gennaio e 27 febbraio 2006;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto ortopedico Galeazzi S.p.a., con personalità giuridica di diritto privato, con sede legale in via Riccardo Galeazzi, 4 - Milano, per la disciplina di «Malattie dell'apparato locomotore».

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute: STORACE

Il presidente della regione Lombardia: FORMIGONI

06A03430

DECRETO 29 marzo 2006.

Conferma del carattere scientifico degli «Istituti fisioterapici Ospitalieri» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 12 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto Regina Elena e dell'Istituto Santa Maria e San Gallicano, per la disciplina rispettivamente «oncologia» e «dermatologia»;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 159 del 14 febbraio 2005, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Istituti fisioterapici ospitalieri sia per quanto concerne l'Istituto Regina Elena che per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano;

Viste le relazioni riguardanti le site - visit effettuate dalla sottocommissione presso l'Istituto Regina Elena in data 13 dicembre 2004 e presso l'Istituto Santa Maria e San Gallicano in data 16 dicembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformato in fondazione, degli «Istituti fisioterapici ospitalieri», con sede legale in Roma, via Elio Chianesi n. 53, relativamente alla disciplina «oncologia» per l'Istituto Regina Elena e alla disciplina «dermatologia» per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il presidente della regione Lazio
MARRAZZO

06A03431

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2006.

Differimento del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino per la campagna 2005/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 39 del 12 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L/8 del 13 gennaio 2006 recante deroga al regolamento (CE) 1282/2001 del 28 giugno 2001 per quanto riguarda il termine di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione per la campagna 2005/2006;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2004 relativo a: «criteri e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola»;

Considerata la richiesta presentata da AGEA di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola al 25 gennaio 2006, per difficoltà operative nel sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino per la campagna 2005/2006 è differito al 25 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 298

06A03329

DECRETO 8 febbraio 2006.

Modifica del decreto ministeriale 30 luglio 2003, recante: «Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visti, in particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1493/99 che disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli Allegati IV, V e VI del medesimo Regolamento che stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003 recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici» e, in particolare, l'art. 3, comma 4;

Considerata la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 30 luglio 2003 al fine di semplificare alcuni adempimenti da parte dei produttori;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 del decreto ministeriale 30 luglio 2003 è aggiunto il seguente comma:

5. «A decorrere dalla campagna 2005/2006 coloro che hanno presentato all'Organismo competente la dichiarazione di arricchimento ed intendano variare la quantità del prodotto che sarà sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione. La comunicazione di variazione è considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati gli estremi identificativi.».

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 297

06A03328

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 febbraio 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Felicitas Adelaide Elss, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Erste Staatspriifung für das Lehramt an Gymnasien», conseguito il 21 giugno 2002 presso l'Università di Magonza; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfüng für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien», rilasciato il 28 luglio 2004 dal Ministerium für Kultus, Jugend und Sport; posseduto da Felicitas Adelaide Elss, nata a Buxehude, il 19 dicembre 1975, di cittadinanza comunitaria (tedesca); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03242

DECRETO 20 marzo 2006.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR), di cui al decreto legislativo n. 297/1999.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, riportate nel relativo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 120 del 31 gennaio 2005;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca E! 2023 ITEA CAFÈ ed E! 2572 TRAVELSOFT-WEB sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 755.986,04 ripartite in euro 454.404,30 nella forma di contributo nella spesa ed euro 301.581,74 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2119/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2119/E del 14/06/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2572 TRAVELSOFT-WEB Connessione a database da parte di dispositivi mobili quali computer palmari e telefoni cellulari attraverso le funzionalità messe a disposizione da un portale.

Inizio: 06/09/2001

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 14/06/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Datasiel S.p.A.
GENOVA (GE)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
GENOVA (GE)

• Costo Totale ammesso	Euro	466.981,88
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	259.460,72
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	207.521,16
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	259.460,72	207.521,16	466.981,88
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	259.460,72	207.521,16	466.981,88

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2119/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	183.357,80
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	154.462,24

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 1973/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1973/E del 12/03/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2023 ITEA - CAFE" - Dal Concetto all"applicazione nell"ingegneria delle famiglie di sistemi software

Inizio: 01/07/2001

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 12/03/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Omega Generation S.R.L.

BOLOGNA (BO)

C.N.R. - ISTITUTO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE

PISA (PI)

• Costo Totale ammesso	Euro	543.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	385.060,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	157.940,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	385.060,00	157.940,00	543.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	385.060,00	157.940,00	543.000,00

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 1973/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	271.046,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	147.119,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A03241

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agroionica - Società cooperativa a r.l.», in Taurianova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale la società cooperativa «Agroionica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taurianova (Reggio Calabria), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Concetta Basta ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 giugno 2005 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito di Porto Salvo il 1° dicembre 1965 con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle Rimembranze n. 38, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Concetta Basta, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03240

DECRETO 10 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Fortuna a r.l.», in Cerignola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale la Società Cooperativa Edilizia «Fortuna a r.l.» è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992 e il dott. Scarimboli Raffaele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Scarimboli Raffaele rinuncia al mandato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Merola Raffaele, in sostituzione del dott. Scarimboli Raffaele, rinunciatario;

Vista la nota con la quale il dott. Merola Raffaele rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Manfredi Maria Stella, nata a Stornarella il 20 maggio 1959, con studio in Foggia, via Napoli n. 14, è nominata commissario liquidatore della Società Cooperativa Edilizia «Fortuna», con sede in Cerignola, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000, in sostituzione del dott. Merola Raffaele, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03239

DECRETO 23 marzo 2006.

Nomina del collegio commissariale della MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C. e, per l'effetto, in capo a Morini Enrico in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Selfin S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 ed in data 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettivamente nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Selfin S.p.a.;

Visto il decreto in data 2/7 marzo 2006 con il quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C. nonché, per l'effetto, del socio accomandatario signor Morini Enrico, nato a Chignolo Po il 26 ottobre 1946;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C. e, per l'effetto, in capo a Morini Enrico, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C. e, per l'effetto, in capo a Morini Enrico, sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. Eduardo Ieno, nato a Napoli il 22 giugno 1945;

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940,

ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 15 dicembre 2005 per la S.p.a. Selfin.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A03362

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006.

Rivalutazione dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che ha dettato disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per istruttoria e controlli;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso degli oneri sostenuti dall'amministrazione per prestazioni rese a terzi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, con il quale sono state poste le regole inerenti alle licenze individuali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, l'art. 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, con il quale sono state poste le regole inerenti alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, l'art. 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali», e in particolare, l'art. 7, che dispone la rivalutazione dei contributi secondo il tasso programmato d'inflazione;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 novembre 2002, «Rivalutazione dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali»;

Accertato il tasso programmato di inflazione per gli anni 2003 e 2004, che, come riportato nei Documenti di programmazione economica e finanziaria riferiti agli anni 2003/2006 e 2004/2007, è pari, rispettivamente, a 1,4% e 1,7%;

Decreta:

Art. 1.

Rivalutazione

1. Dal 1º gennaio 2006:

a) i contributi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati rispettivamente, in € 551,00 e in € 110,00;

b) i contributi di cui all'art. 2 del decreto 20 aprile 2000 citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 275,00 per la prima sede operativa e in € 110,00 per ciascuna sede propria o di mandatari;

c) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 275,00 e in € 110,00;

d) i contributi di cui all'art. 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 275,00 per la prima sede operativa e in € 110,00 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari.

Art. 2.

Documentazione del versamento

1. I titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali sono tenuti a trasmettere copia del documento che attesta il versamento dei contributi al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale regolamentazione settore postale - ufficio II - viale America n. 201 c.a.p. 00144 Roma.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 354

06A03352

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 28 febbraio 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni:

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 28 febbraio 2006 prot. 486/U/AffGen/06 ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Pesaro per la stessa giornata del 28 febbraio 2006 a causa di assemblea del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Pesaro con nota 223/praS del 1º marzo 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 marzo 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A03081

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2006.

Modifica del formato del tesserino plastificato del codice fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le caratteristiche tecniche del tesserino plastificato del codice fiscale riportate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze produca e consegni la tessera sanitaria ai soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Il decreto 11 marzo 2004 ha definito le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria, mentre il decreto 30 giugno 2004, emanato in attuazione del comma 6 del citato art. 50 ne ha definito le modalità di gestione, precisando che la TS, contenente il codice fiscale sia in formato alfanumerico che in formato «codice a barre». sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale.

Al fine di garantire la produzione dei tesserini di codice fiscale, per i soggetti titolari di codice fiscale non aventi diritto all'assistenza sanitaria, si è ravvisata l'opportunità di modificare il formato del tesserino plastificato di codice fiscale al fine di inserire i caratteri in formato Braille per i non vedenti, il codice a barre ed aumentare i caratteri del nome e del cognome.

Il nuovo formato del tesserino di codice fiscale consente l'utilizzo di macchinari tecnologicamente più avanzati con maggiore e puntuale produttività ed il vantaggio di uniformità grafica con la tessera sanitaria.

La produzione del nuovo tesserino, in coerenza al principio di economia. avrà inizio dopo l'esaurimento degli attuali supporti plastificati.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Decreto del Ministero delle finanze del 15 novembre 1983 modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1976, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004: applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS).

Decreto interministeriale 30 giugno 2004: applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente le modalità di gestione della tessera sanitaria (TS).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL TESSERINO

1 - Fronte del tesserino.

2 - Retro del tesserino.

3 - Descrizione del tesserino.

I dati da riportare sul fronte del tesserino dovranno avere un Formato Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, posizione e spaziatura dei caratteri. La risoluzione di stampa dovrà essere di almeno 300 dpi.

In particolare sul fronte del tesserino sono riportati su 5 righe i seguenti dati:

nella prima riga:

codice Fiscale: il campo ha una lunghezza di 6 caratteri alfanumerico;

nella seconda riga:

cognome: il campo ha una lunghezza massima di 40 caratteri;

nella terza riga:

nome: il campo ha una lunghezza massima di 35 caratteri;

sesso: il campo ha una lunghezza di 1 carattere;

nella quarta riga:

luogo di nascita: (comune o Stato estero) il campo ha una lunghezza massima di 35 caratteri;

nella quinta riga:

provincia di nascita: il campo ha una lunghezza di 2 caratteri;

data di nascita: il campo nel formato GG/MM/AAAA (G: giorno; M: mese; A: anno) ha una lunghezza di 10 caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo;

tre lettere in formato Braille standard a 6 punti: il campo dovrà rappresentare la combinazione di 3 lettere del codice fiscale (le prime 2 che identificano il nome e il sedicesimo carattere del codice fiscale che ha la funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi quindici caratteri) in formato Braille, per agevolare i cittadini non vedenti nel riconoscimento tra più tessere in possesso della stessa persona.

Il tesserino riporta sul retro le seguenti informazioni:

banda magnetica nella modalità descritta nel paragrafo 4;

codice in modalità Bar Code nella modalità descritta nel paragrafo 5;

numero di identificazione del tesserino: 10 caratteri.

4 - Registrazione della banda magnetica.

Sulla traccia 1 della banda magnetica sono registrate le seguenti informazioni, secondo la codifica IATA (International Air Transport Association):

codice fiscale: 16 caratteri;

cognome e nome: 60 caratteri (il cognome è separato dal nome con due spazi). La codifica IATA è una codifica alfanumerica a 6 bit ASCII con 1 bit di parità.

Le informazioni registrate nella traccia 1 sono precedute da un carattere denominato «Start Sentinel» (codifica ASCII: 1000101) e seguite da un altro carattere denominato «End Sentinel» (codifica ASCII: 0011111).

A chiusura della traccia 1 è registrato un carattere di controllo LRC con il suo bit di parità. Il metodo di registrazione è l'«AIKEN» con densità di 210 bpi.

Sulla traccia 2 della banda magnetica è registrato con codifica ABA (American Bankers Association) lo stesso codice fiscale registrato in traccia 1, convertito in forma numerica.

Ciascun carattere del codice fiscale è sostituito da un numero di due cifre, in base alle corrispondenze qui indicate:

Zero =00	C=13	O=25
1=01	D=14	P=26
2=02	E=15	Q=27
3=03	F=16	R=28
4=04	G=17	S=29
5=05	H=18	T=30
6=06	I=19	U=31
7=07	J=20	V=32
8=08	K=21	W=33
9=09	L=22	X=34
A=11	M=23	Y=35
B=12	N=24	Z=36

La codifica ABA è una codifica esclusivamente numerica a 4 bit BCD con 1 bit di parità.

Il codice fiscale registrato in traccia 2 ha una lunghezza di 32 cifre numeriche ed è preceduto da un carattere denominato «Start Sentinel» (codifica BCD: 01011) e seguito da un altro carattere denominato «End Sentinel» (codifica BCD: 11111).

A chiusura della traccia 2 è registrato un carattere di controllo LRC con il suo bit di parità. Il metodo di registrazione è l'«AIKEM» con densità di 75 bpi.

5 - Descrizione del «Bar Code».

Il codice fiscale in modalità «BAR CODE» è riportato sul retro della tesserino secondo lo standard di codifica 39 che risponde alle norme MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983.

06A03293

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Milano 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitogli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Milano 3 nella giornata del 27 febbraio 2006.

Motivazione:

L'ufficio di Milano 3 in data 27 febbraio 2006 è rimasto chiuso al pubblico a causa di un malfunzionamento delle linee telefoniche, che ha impedito di poter erogare i servizi al contribuente.

In data 28 febbraio 2006, è stato possibile aprire l'ufficio al pubblico e riprendere le attività d'istituto così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota del 28 febbraio 2006.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. 431/2006 del 13 febbraio 2006 ritenuto che i motivi esposti escludono che il mancato funzionamento sia attribuibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legilativo del 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, comma 1, lett. *b)*.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 21 marzo 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A03212

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2006.

Accertamenmto del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Sciacca nei giorni 27 e 28 febbraio 2006.

Motivazioni:

Il provvedimento si è reso necessario per consentire la disinfestazione dei locali, ove ha sede l'ufficio, per i giorni 27 e 28 febbraio 2006. In data 1º marzo 2006 ha ripreso il normale funzionamento.

Vedasi a tal riguardo la nota prot. n. 7830 del 1º marzo 2006 inviata dallo stesso Ufficio di Sciacca.

L'ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 21 marzo 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

06A03213

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Livorno, per la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 9 marzo 2006, dalle ore 10, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposiziane di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in meito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 marzo 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A03274

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 marzo 2006.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptavis».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'ufficio autorizzazioni officine dell'Area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti il decreto dirigenziale S.L. 488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinale, tra le quali quella indicata nel dispositivo del presente atto;

Viste la domanda della ditta titolare della specialità medicinale che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinae indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente atto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Adotta la seguente

Determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con decorrenza immediata, il decreto dirigenziale S.L. 488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alla specialità medicinale ed alla confezione: Eptavis - 250 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 029419037 - Ditta Sigma Tau S.p.a.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 marzo 2006

Il dirigente: MARRA

06A03326

DETERMINAZIONE 13 marzo 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Abilify aripiprazolo», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 85/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Abilify aripiprazolo» autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 giugno 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/276/021 - 5 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1;
EU/1/04/276/022 - 5 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1;
EU/1/04/276/023 - 5 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1;
EU/1/04/276/024 - 10 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1;
EU/1/04/276/025 - 10 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1;
EU/1/04/276/026 - 10 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1;
EU/1/04/276/027 - 15 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1;
EU/1/04/276/028 - 15 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1;
EU/1/04/276/029 - 15 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1;
EU/1/04/276/030 - 30 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1;
EU/1/04/276/031 - 30 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1;
EU/1/04/276/032 - 30 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1.
Titolare A.I.C.: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd
Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento del-
l'Agenzia italiana dei farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 4 in data 22 febbraio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Abilify» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ABILIFY «aripiprazolo» nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

5 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1 - n. AIC 036582056/E (in base 10), 12WDP8 (in base 32);

5 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 22×1 - n. AIC 036582068/E (in base 10), 12WDPN (in base 32);

5 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1 - n. AIC 036582070/E (in base 10), 12WDPQ (in base 32);

10 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1 - n. AIC 036582082/E (in base 10), 12WDQ2 (in base 32);

10 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1 - n. AIC 036582094/E (in base 10), 12WDQG (in base 32);

10 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1 - n. AIC 036582106/E (in base 10), 12WDQU (in base 32);

15 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1 - n. AIC 036582118/E (in base 10), 12WDR6 (in base 32);

15 mg compressa orodispersibile usoorale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1 - n. AIC 036582120/E (in base 10), 12WDR8 (in base 32);

15 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1 - n. AIC 036582132/E (in base 10), 12WDRN (in base 32);

30 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 14×1 - n. AIC 036582144/E (in base 10), 12WDSO (in base 32);

30 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1 - n. AIC 036582157/E (in base 10), 12WDSF (in base 32);

30 mg compressa orodispersibile uso orale blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 49×1 - n. AIC 036582169/E (in base 10), 12WDST (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Abilify è indicato per il trattamento della schizofrenia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Abilify «aripiprazolo» è classificata come segue:

confezione: 10 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1 n. AIC 036582094/E (in base 10) 12WDQG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 89,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 147,88 euro.

Confezione: 15 mg compressa orodispersibile uso orale - blister perforato a dose unitaria (ALL/ALL) 28×1 - n. AIC 036582120/E (in base 10), 12WDR8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 89,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 147,88 euro.

Tetto di spesa (al pubblico) di 8,1 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 6 mesi successivi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A03322

DETERMINAZIONE 24 marzo 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove presentazioni e confezioni del medicinale «Hbvaxpro» (5 mcg/0,5 ml vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini ed adolescenti; 10 mcg/1 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per adulti ed adolescenti), autorizzate con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 88/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove presentazioni e confezioni del medicinale HBVAXPRO (5 mcg/0,5 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini ed adolescenti; 10 mcg/1 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per adulti ed adolescenti), autorizzate con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 13 febbraio 2006 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/183/020 5 mcg/0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/021 5 mcg/0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/022 5 mcg/0,5 ml 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

EU/1/01/183/023 5 mcg/0,5 ml 10 siringhe preriempite con 1 ago separato;

EU/1/01/183/024 5 mcg/0,5 ml 1 siringa preriempita con 2 aghi separati;

EU/1/01/183/025 5 mcg/0,5 ml 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati;

EU/1/01/183/026 10 mcg/1 ml 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

EU/1/01/183/027 10 mcg/1 ml 10 siringhe preriempite con 1 ago separato;

EU/1/01/183/028 10 mcg/1 ml 1 siringa preriempita con 2 aghi separati;

EU/1/01/183/029 10 mcg/1 ml 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note A.I.F.A. 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 novembre 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hbvaxpro» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale HBVAXPRO (5 mcg/0,5 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini ed adolescenti; 10 mcg/1 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per adulti ed adolescenti) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezioni:

5 mcg/0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262207/E (in base 10), 11N3RZ (in base 32);

5 mcg/0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262219/E (in base 10), 11N3SC (in base 32);

5 mcg/0,5 ml 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262221/E (in base 10), 11N3SF (in base 32);

5 mcg/0,5 ml 10 siringhe preriempite con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262233/E (in base 10), 11N3ST (in base 32);

5 mcg/0,5 ml 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262245/E (in base 10), 11N3T5 (in base 32);

5 mcg/0,5 ml 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262258/E (in base 10), 11N3TL (in base 32);

10 mcg/1 ml 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262260/E (in base 10), 11N3TN (in base 32);

10 mcg/1 ml 10 siringhe preriempite con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262272/E (in base 10), 11N3U0 (in base 32);

10 mcg/1 ml 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262284/E (in base 10), 11N3UD (in base 32);

10 mcg/1 ml 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262296/E (in base 10), 11N3US (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: questo vaccino è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione da virus dell'epatite B causata da tutti i sottotipi conosciuti in bambini ed adolescenti (di età inferiore ai sedici anni) ed adulti ed adolescenti (di età uguale o superiore ai sedici anni) considerati a rischio di esposizione al virus dell'epatite B.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HBVAXPRO (5 mcg/0,5 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini ed adolescenti; 10 mcg/1 ml vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per adulti ed adolescenti) è classificata come segue:

confezioni:

5 mcg/0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262207/E (in base 10), 11N3RZ (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

5 mcg/0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262219/E (in base 10), 11N3SC (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

5 mcg/0,5 ml 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262221/E (in base 10), 11N3SF (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

5 mcg/0,5 ml 10 siringhe preriempite con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262233/E (in base 10), 11N3ST (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

5 mcg/0,5 ml 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262245/E (in base 10), 11N3T5 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

5 mcg/0,5 ml 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262258/E (in base 10), 11N3TL (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mcg/1 ml 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262260/E (in base 10), 11N3TN (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mcg/1 ml 10 siringhe preriempite con 1 ago separato - A.I.C. n. 035262272/E (in base 10), 11N3UO (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mcg/1 ml 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 035262284/E (in base 10), 11N3UD (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mcg/1 ml 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati - A.I.C. 035262296/E (in base 10), 11N3US (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A03324

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Festival della canzone italiana di Sanremo e dei Carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio - Manifestazione 2006 - Estrazione 30 marzo 2006.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Festival della canzone italiana di Sanremo e dei Carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio, avvenuta in Roma il 30 marzo 2006:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie C n. 40242 di € 500.000,00 abbinato al Festival della canzone italiana;

2) biglietto serie B n. 81823 di € 150.000,00 abbinato al Carnevale di Acireale;

3) biglietto serie C n. 17502 di € 100.000,00 abbinato al Carnevale di Gallipoli;

4) biglietto serie A n. 52598 di € 50.000,00 abbinato al Carnevale di Viareggio;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie C 40242 € 1.500,00;

2) biglietto serie B 81823 € 1.000,00;

3) biglietto serie C 17502 € 500,00;

4) biglietto serie A 52598 € 250,00.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali - viaCampo Boario 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Bollettino ufficiale dell'estrazione.*

06A03429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 del 25 giugno 2005, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale n. 24/IX/0005185/VET-L-26 del 17 marzo 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazioanle di previdenza ed assistenza veterinari in data 25 giugno 2005, concernente modificazioni ed integrazioni al Regolamento di attuazione dello statuto.

06A03295

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 5, adottata in data 30 novembre 2005 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Con ministeriale n. 24/IX/0005241/FAR-L-55 del 20 marzo 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 assunta dal Consiglio nazioanle dell'ENPAF in data 30 novembre 2005, concernente l'adeguamento agli indici ISTAT, per l'anno 2006, degli importi dei trattamenti di pensione maturati fino allo stesso anno.

06A03296

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 184/05, adottata in data 28 ottobre 2005 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con ministeriale n. 24/IX/0005182/PSIC-L-19 del 17 marzo 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 184/05, adotatta dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 28 ottobre 2005, concernente la determinazione del coefficiente di trasformazione applicabile per il calcolo delle pensioni di inabilità ed invalidità, nonché contestuale modifica ed integrazione della precedente delibera n. 75/05 del 2 aprile 2005.

06A03294

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto determinazione n. 207 del 24 marzo 2006

Medicinale: AROMASIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.A., via R. Koch ½ - 20152 Milano.

La specialità medicinale «Aromasin» nella nuova indicazione terapeutica: «Trattamento adiuvante delle donne in post-menopausa con carcinoma mammario invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenaci positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni» è classificata come segue:

confezione: 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034678033/M (in base 10), 11298K (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 117,58 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 194,05 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03323

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo EG»

Estratto determinazione n. 208 del 24 marzo 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891012/M (in base 10), 135UD4 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891024/M (in base 10), 135UDJ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891036/M (in base 10), 135UDW (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891048/M (in base 10), 135UF8 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891051/M (in base 10), 135UFC (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891063/M (in base 10), 135UFR (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891075/M (in base 10), 135UG3 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891087/M (in base 10), 135UGH (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 036891099/M (in base 10), 135UGV (in base 32);

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula gastroresistente da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: zucchero sfere (amido di mais, saccarosio e acqua depurata), sodio laurilsolfato, meglumina, mannitolo, ipromellosa, macrogol 6000, talco, polisorbato 80, titanio diossido (E171), (acido metacrilico, etilacrilato, copolimero 1:1, dispersione 30%).

Capsula: gelatina, titanio diossido, acqua depurata.

Solo per le capsule da 15 mg: giallo chinolina (E104).

Produzione, confezionamento e rilascio dei lotti:

Liconsa SA, Avda Miralcampo n. 7 - Poligono Industrial - 19200 Azuqueca De Hanares Guadalajara (Spagna).

Confezionamento primario secondario:

Cosmo S.p.a., via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano;

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - Quinto de Stampi - 20089 Rozzano (Milano);

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germany.

Confezionamento secondario:

PharmaCodane ApS - Marielundvej 46º - 2730 Herlev Denmark;

Clonmel Healthcare Ltd, Waterford Road Clonmel Co. Tipperary - Ireland.

Controllo e rilascio dei lotti:

Cosmo S.p.a., via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - Quinto de Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di ulcera gastrica e duodenale, confermata mediante endoscopia o radiografia;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi a lungo termine di esofagite da reflusso;

eradicazione di Helicobacter pilori correntemente somministrato con adeguata terapia antibiotica e prevenzione delle recidive in pazienti con ulcere associate ad H. pilori;

sindrome di Zollinger-Ellison;

trattamento di ulcere gastriche e duodenali benigne legate all'assunzione di FANS in pazienti che richiedono un trattamento continuato con FANS;

profilassi di ulcere gastriche e duodenali benigne legate all'assunzione di FANS e sollievo dei sintomi così come erosioni nei pazienti che richiedono un trattamento continuato;

malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036891087/M (in base 10), 135UGH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: a nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,43 euro.

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036891048/M (in base 10), 135UF8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: a nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,11 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,39 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03321

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Determinazione n. aR.M.777/D26 del 3 marzo 2006

Con la determinazione n. aR.M.777/D del 3 marzo 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

INCIDAL:

30 compresse rivestite 50 mg - A.I.C. n. 021836010;

1 flac. sospensione os 150 ml 1% - A.I.C. n. 021836022.

SANIPIRINA:

«500 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 025038100.

ASPIRINA:

AD 10 supposte 1 g - A.I.C. n. 004763052.

VINCI:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 007659028;

10 compresse effervescenti 1 g - A.I.C. n. 007659042;

20 compresse effervescenti 1 g - A.I.C. n. 007659055.

TRANSPULMINA:

balsamica 20 pastiglie - A.I.C. n. 003008012.

REFAGAN:

10 compresse 200 mg - A.I.C. n. 011977030;

20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 011977042.

DOLVIS:

10 compresse ricoperte - A.I.C. n. 007148048;

10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 007148051.

PRIOVIT CALCIUM:

10 bustine granulato - A.I.C. n. 021533029.

XIVAL:

10 confetti - A.I.C. n. 007944010;

24 confetti - A.I.C. n. 007944022.

TRANSPULMINA RINO:

flac. nebulizzatore 15 ml - A.I.C. n. 014570028.

TRANSPULMINA GOLA:

flac. nebulizzatore 30 ml - A.I.C. n. 023837026;

flac. nebulizzatore 50 ml - A.I.C. n. 023837038.

IBUPROFENE BAYER:

10 bustine gran. efferv. 200 mg - A.I.C. n. 032065031;

20 bustine gran. efferv. 200 mg - A.I.C. n. 032065043.

ASPIRINETTA:

10 supposte 0,3 g - A.I.C. n. 026721011;

«C» 10 bust. gran. arancia 0,1 g - A.I.C. n. 026721074.

VALERIANA E PASSIFLORA BAYER:

24 capsule - A.I.C. n. 027380017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A03325

Divieto di vendita della specialità medicinale per uso umano «Morupar ditta Chiron S.r.l.»

Con la determinazione n. aD/1/2006 del 16 marzo 2006, è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1991, n. 178, a tutela della salute pubblica, per la specialità medicinale sottoelencata, in tutte le sue confezioni:

Morupar - Ditta Chiron S.r.l.

06A03327

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 24 febbraio 2006, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede legale in Genova — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2006 ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 — il prof. Giovanni E. Ossola è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

06A03290

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Genova.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 febbraio 2006, ha nominato il sig. prof. Filippo Annunziata commissario liquidatore ed i sigg. prof. Giovanni E. Ossola, avv. Massimo Desiderio e avv. Barbara Tavecchio componenti il comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede legale in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 febbraio 2006.

06A02391

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento del consiglio comunale del comune di Ayas e nomina del commissario

La giunta rionale della Valle d'Aosta con deliberazione n. 628 del 9 marzo 2006 ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Ayas, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello statuto speciale della Valle d'Aosta, a seguito di dimissioni presentate dal sindaco.

Nella stessa data il presidente della regione Valle d'Aosta, con il proprio decreo n. 112, ai sensi dell'art. 70, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, ha nominato un commissario al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello statuto comunale.

Si ricorda che è possibile consultare entrambi i provvedimenti sul sito internet della regione (www.regione.vda.it) nell'apposita sezione dedicata al Bollettino ufficiale.

06A03363

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 febbraio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle attività produttive, recante: «Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006 alla pagina 49, seconda colonna, il penultimo periodo delle premesse deve intendersi espunto.

06A03344

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-079) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00